

	Rep. n. _____	
	COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	
	CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO A TITOLO	
	GRATUITO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE UBICATO IN VIA CARINZIA	
	N. 2 E COSTITUITO DA N. 4 CAMPI DA BOCCE ED ANNESSO MANUFATTO AD	
	USO SERVIZIO	
	L’anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____ presso la	
	residenza comunale sita in SAN GIORGIO DI NOGARO (UD), piazza del	
	Municipio n. 1, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni	
	effetto di legge,	
	TRA	
	il COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO, C.F. / P. IVA 00349150300 in	
	persona del Responsabile dell’Area _____ nato a	
	_____ il _____ C.F. _____ il quale interviene nel	
	presente atto in nome e per conto dell’Ente che rappresenta, di seguito	
	denominato “Comune”, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, in forza	
	del decreto sindacale n. _____ del _____ ;	
	E	
	_____ avente sede in San Giorgio di Nogaro,	
	_____, C.F. _____, in persona del Sig. _____,	
	nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso	
	l’associazione/ente che rappresenta, in qualità di Legale Rappresentante.	
	Premesso che:	

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | - sul territorio del Comune di San Giorgio di Nogaro è ubicato l'impianto sportivo sito in via Carinzia n. 2 e censito al N.C.E.U. al Foglio 3 particella n. 762 (ex Foglio 3 Particella n. 59), costituito da n. 4 campi da bocce ed annesso manufatto ad uso servizio; | |
| | - il bene pubblico "impianto sportivo" rientra nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. l'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2021 il quale prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari; | |
| | - con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 03.12.2025 avente ad oggetto "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028" allegata al Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2025 con cui è stato approvato l'elenco degli immobili suscettibili di valorizzazione nel triennio di riferimento tra i quali figura l'impianto sportivo di cui in premessa; | |
| | - con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2026 sono stati definiti gli indirizzi strategici, gestionali ed amministrativi per l'avvio della procedura di cui trattasi; | |
| | | |
| | | |
| | | |

	- con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari	
	Generali n. _____ del _____ è stata avviata la procedura di	
	selezione per la concessione summenzionata con contestuale	
	approvazione della relativa documentazione;	
	- che a seguito dell'espletamento della procedura in oggetto e su	
	proposta della Commissione di gara formulata con verbale n. _____	
	del _____ il Responsabile dell'Area Amministrativa Affari	
	Generali con determinazione n. _____ del _____ procedeva	
	all'aggiudicazione della concessione in argomento.	
	Verificato il possesso dei requisiti per l'affidamento in oggetto;	
	Tutto ciò premesso, tra le parti:	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	OGGETTO E FINALITÀ	
	1. Il Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO nella persona del Responsabile	
	dell'Area _____ - come sopra generalizzato - che lo	
	rappresenta giusto decreto sindacale di nomina n. _____ del _____	
	affida a _____ avente sede in _____ C.F.	
	_____, d'ora in avanti "Concessionario", che per mezzo del suo Legale	
	rappresentante _____ – come sopra generalizzato – accetta e	
	riceve, la gestione diretta del seguente impianto sportivo comunale sito in	
	Comune di San Giorgio di Nogaro, via Carinzia n. 2:	
	"IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE" censito al N.C.E.U. al Foglio 3 particella n.	

	762 (ex Foglio 3 Particella n. 59), costituito da n. 4 campi da bocce ed annesso	
	manufatto ad uso servizio;	
	2. Le parti danno atto che tutte le attività oggetto della presente convenzione	
	così come delineate in dettaglio nel testo della disciplina, saranno adempiute	
	secondo principi di solidarietà, correttezza e buona fede.	
	3. Finalità esclusiva della presente convenzione è il potenziamento degli	
	interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, con un'azione	
	combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni	
	sportive presenti nel territorio comunale ed in quelli limitrofi.	
	ART. 2	
	OBIETTIVI GENERALI	
	1. L'impianto sportivo risponde alla necessità di effettuare attività sportiva	
	con finalità agonistiche o non agonistiche di normale esercizio fisico,	
	garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e	
	attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per	
	consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali, educative, motorie,	
	ricreativo culturali, aggregative compatibilmente con le disposizioni previste	
	in materia di sicurezza.	
	2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come	
	attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti	
	obiettivi:	
	- organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal	
	Concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica	

	sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);	
	- supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;	
	- partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale.	
	ART. 3	
	DURATA	
	1. La presente convenzione ha durata quinquennale e decorre dal _____ e termina il _____.	
	2. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare la presente convenzione, per un periodo massimo di sei mesi nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione del nuovo gestore ai sensi dall'art. 6 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38.	
	3. L'affidamento disposto con la presente convenzione potrà essere revocato da parte del Comune in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblica utilità o di pubblico interesse.	
	4. È facoltà del Concessionario dare disdetta dalla convenzione a mezzo PEC da inviarsi al Comune entro tre mesi antecedenti la scadenza di ciascun anno di durata della convenzione stessa, decorso il primo anno. Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.	
	5. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione.	

6. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze del Comune ovvero su proposta del Concessionario con apposito atto integrativo.

ART. 4

USO DEGLI IMPIANTI

1. L'impianto sportivo può essere utilizzato dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

a. direttamente dal Concessionario senza limitazione di tempi ed orari, nel pieno rispetto di quanto previsto dai successivi art. 6, 7 ed 8 della presente convenzione;

b. dall'Amministrazione Comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col Concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il Concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;

c. dalle Istituzioni Scolastiche. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito a favore delle Istituzioni Scolastiche del territorio mentre sarà soggetto a tariffa (fissata annualmente dalla Giunta Comunale) l'uso da parte delle Istituzioni Scolastiche extra territoriali;

d. da terzi (società sportive, associazioni, privati, ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. In questo caso il Concessionario potrà richiedere al terzo (avente sede/residenza nel

	territorio comunale) il pagamento delle tariffe approvate	
	dall'Amministrazione comunale e in vigore in ciascun anno di durata	
	della convenzione. Per gli altri soggetti aventi sede/residenza al di	
	fuori del territorio comunale il Concessionario potrà definire	
	liberamente la tariffa di utilizzo. Ogni anno il Concessionario dovrà	
	rendicontare all'Amministrazione comunale sulle tariffe introitate a	
	seguito degli utilizzi concessi a terzi. L'uso degli impianti è subordinato	
	alla programmazione ed ai calendari previsti dal Concessionario e	
	compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b) e c).	
	2. Il Concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b, c, d è tenuto ad	
	espletare le seguenti prestazioni:	
	a. apertura, chiusura e custodia degli impianti;	
	b. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da	
	utilizzare;	
	c. presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.	
	3. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature,	
	il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma	
	equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il	
	danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni,	
	causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di	
	esclusiva risoluzione tra il Concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.	
	ART. 5	
	CONSEGNA DELLE STRUTTURE	

	1. La consegna e riconsegna degli impianti e delle relative attrezzature viene	
	fatta a mezzo di apposito verbale, con allegato inventario e stato di	
	consistenza.	
	Per il materiale contenuto nell'edificio sarà redatto inventario da	
	sottoscrivere dai rappresentanti del Comune e del Concessionario all'atto	
	della stipula della presente convenzione.	
	2. Della consegna viene redatto apposito verbale in contraddittorio.	
	3. Dalla formale consegna delle strutture nessuna pretesa potrà essere	
	avanzata nei confronti dell'Amministrazione comunale per lavori di	
	sistemazione delle attrezzature o per altri lavori o forniture, né per qualunque	
	tipo di lavori di manutenzione ordinaria.	
	4. Il Concessionario si impegna a riconsegnare alla scadenza della presente	
	convenzione, la struttura sportiva e le relative attrezzature nello stesso stato	
	in cui sono state consegnate, salvo la normale usura.	
	5. Alla riconsegna della struttura all'Amministrazione verrà redatto apposito	
	verbale, sottoscritto da un rappresentante del Concessionario e da un	
	dipendente nominato dall'Amministrazione comunale e dopo tale data nulla	
	potrà essere vantato dall'Amministrazione nei confronti del Concessionario,	
	salvo che per danni occulti non accertati ed imputabili al Concessionario	
	stesso.	
	6. Fino alla data del verbale di riconsegna le strutture rimangono in gestione	
	ed uso e nella formale responsabilità del Concessionario. In calce al verbale le	
	parti potranno inserire le loro riserve e osservazioni sullo stato della struttura	

e attrezzatura.

ART. 6

GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà:

- a. assicurare un adeguato servizio di custodia garantendo la presenza costante e continua di uno o più addetti, durante le ore di apertura dell'impianto, sia nella mattina che nelle ore pomeridiane e serali;
- b. provvedere all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario stesso ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- c. provvedere alla pulizia giornaliera dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive;
- d. provvedere alle manutenzioni ordinarie dell'impianto, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato A, e delle attrezzature sportive ivi contenute, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti;
- e. segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari;
- f. provvedere alla pulizia delle aree esterne di pertinenza;
- g. concedere accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni che

	saranno organizzate, in base alla capienza massima dell'impianto;	
	h. rispettare gli obblighi in tema di sicurezza di cui al successivo articolo;	
	i. provvedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo	
	soccorso e della tenuta in perfetta efficienza;	
	j. attenersi agli obblighi relativi al pagamento dei tributi relativi	
	all'asporto rifiuti qualora richiesti. Il Concessionario dovrà conferire i	
	rifiuti prodotti seguendo le regole delle utenze non domestiche, le	
	giornate e gli orari stabiliti per il territorio comunale. I rifiuti prodotti	
	nel corso di manifestazioni occasionali o eventi programmati	
	dovranno essere conferiti secondo le modalità che verranno definite	
	in accordo con l'Amministrazione Comunale in un luogo che il gestore	
	comunicherà loro preventivamente (anche in appositi cassonetti).	
	Quest'ultimo provvederà alla loro successiva raccolta e smaltimento:	
	al servizio dinanzi citato saranno applicate le tariffe stabilite dall'Ente	
	gestore;	
	k. partecipare attivamente a tutte le iniziative sociali promosse	
	dall'assessorato competente e collaborare con i Servizi Sociali ed	
	Educativi del Comune, laddove venissero formulate specifiche	
	richieste, per favorire la pratica sportiva con l'inserimento, il sostegno	
	ai fini del recupero sociale o altre azioni positive a favore di	
	ragazzi/adulti/anziani con situazioni sociali ed economiche di	
	indigenza, come possibile strumento di crescita di comportamenti	
	orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una	

	corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento	
	di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze	
	sarà oggetto di accordo tra le parti;	
	l. supportare eventuali progetti attività, iniziative e manifestazioni	
	organizzate dal Comune;	
	m. impegnarsi ad adottare le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e	
	responsabilizzazione degli utilizzatori dell'impianto, finalizzate al	
	raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e	
	al rispetto e qualità dell'ambiente;	
	n. garantire il pagamento di tutte le utenze (acqua, luce, gas, ecc.)	
	dell'intero impianto. Poiché i contratti relativi alle utenze sono	
	intestati al Comune, questi provvederà alla relativa contabilizzazione	
	e a chiederne il rimborso alla Concessionario.	
	4. Il Concessionario nel complesso, deve garantire la perfetta funzionalità, la	
	sicurezza e l'igienicità dell'impianto e dei relativi servizi, restando pertanto,	
	responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta	
	esecuzione del servizio, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti	
	igienici necessari, sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi. Deve inoltre	
	osservare scrupolosamente la normativa, anche a tutela della salute pubblica.	
	Esso assume in modo esclusivo, diretto e totale, ogni rischio e responsabilità	
	sotto il profilo penale inerente e conseguente alla gestione dei servizi e delle	
	attività svolte.	
	5. È comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti di	

	terzi in dipendenza di fatti inerenti o comunque connessi alla gestione dei	
	servizi e delle attività collegate.	
	6. Il Concessionario dovrà acquisire, a sua cura e spese, tutti i titoli	
	amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nullaosta, ecc.)	
	eventualmente occorrenti per lo svolgimento dei servizi affidatigli e per gli	
	ulteriori servizi ed attività che, con l’assenso del Comune, intendesse	
	esercitare direttamente o fare esercitare da terzi.	
	ART. 7	
	ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA	
	1. Il Concessionario ha l’obbligo di:	
	a. rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi	
	di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato	
	VI ed al D. Lgs. n. 81/2008. Viene pertanto posto a suo carico l’obbligo	
	di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e	
	dell’evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa, in un	
	apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo	
	di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di	
	protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune;	
	b. nominare e comunicare, contestualmente alla firma del presente atto,	
	il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 18, 19 e 21 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 recante	
	“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti	
	sportivi”;	

	c. segnalare senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune – per gli	
	interventi di manutenzione straordinaria di competenza – ogni	
	situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza	
	dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei	
	casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico.	
	ART. 8	
	PERSONALE ALLE DIPENDENZE DEL CONCESSIONARIO	
	1. Qualora il Concessionario intenda assumere personale per lo svolgimento	
	di attività inerenti la concessione in oggetto (anche ad es. prestazione inerenti	
	il servizio di pulizia o manutenzione impianti) dovrà garantire a sua cura e con	
	spese a suo carico agli adempimenti relativi (stipendi, salari, contributi	
	previdenziali, mutualistici ed assicurativi, ecc.), secondo le vigenti norme di	
	sicurezza nel tempo in materia e per garantire tutti i servizi nei tempi e nei	
	modi indicati nel presente atto.	
	2. Il personale adibito ai vari servizi deve essere in possesso dei requisiti,	
	nonché delle abilitazioni eventualmente richieste dalla relativa normativa.	
	Inoltre il Concessionario stesso si obbliga alla scrupolosa osservanza delle	
	disposizioni concernenti la sicurezza e gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni	
	sociali (invalidità, disoccupazione, malattie, vecchiaia, previdenza, ecc.),	
	nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro ed i	
	contributi per fini mutualistici in conformità alle clausole contenute nei patti	
	nazionali e provinciali.	
	3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e	

	previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo	
	responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del	
	pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido col Comune, con	
	esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente medesimo e di ogni	
	indennizzo.	
	4. L'inosservanza anche parziale delle su richiamate normative potrà dar	
	luogo all'immediata risoluzione del contratto senza che il Concessionario	
	possa vantare alcun diritto di rivalsa. Il personale addetto al funzionamento	
	dell'impianto di che trattasi non ha alcun rapporto con il Comune essendo alle	
	esclusive dipendenze del Concessionario che lo assume, lo impiega, lo	
	retribuisce, nel rispetto di tutte le leggi vigenti.	
	5. Deve essere strettamente osservata da parte del Concessionario la vigente	
	normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive.	
	6. Il Concessionario deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di	
	volontariato contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento	
	dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	7. Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di	
	sicurezza dell'impianto ed in particolare dovrà osservare le norme vigenti in	
	materia, assumendone i relativi eventuali oneri.	
	ART. 9	
	ONERI A CARICO DEL COMUNE	
	1. Restano a carico del Comune:	
	a. gli oneri di manutenzione straordinaria degli impianti e dei locali, salvo	

	quelli riferiti a danni derivanti da negligenza o dolo da parte degli	
	utenti. Per gli interventi di straordinaria manutenzione	
	l'Amministrazione eseguirà i lavori nei tempi tecnici necessari per	
	l'attivazione, compatibilmente con le risorse di bilancio;	
	b. l'obbligo di assicurare l'immobile con apposita polizza patrimoniale ed	
	RCT/O;	
	c. ogni incombenza connessa con il perfezionamento, qualora mancanti,	
	di autorizzazioni od altro previsto dalla vigente normativa ovvero di	
	norme di nuova emanazione durante il periodo di validità della	
	presente convenzione, relativamente all'edificio concesso;	
	ART. 10	
	MODIFICHE STRUTTURALI E SALVAGUARDIA DELL'IMPIANTO	
	1. Nell'impianto non dovranno essere apportate modifiche ed eseguiti lavori	
	che ne alterino le caratteristiche. Nel caso di propria necessità il	
	Concessionario dovrà ottenere le necessarie e preventive autorizzazioni,	
	incluse quelle comunali. Eventuali miglioramenti o addizioni apportati dal	
	Concessionario dell'immobile, alle strutture e dotazioni, comunque	
	subordinate all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, rimangono ad	
	esclusivo beneficio dell'Ente senza costituire per il Concessionario diritto a	
	compensi o rimborsi, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 936 del	
	Codice Civile; alla scadenza della convenzione l'Amministrazione Comunale	
	valuterà l'opportunità di includere nel proprio patrimonio tali modifiche e/o	
	migliorie, escluso il rimborso di cui al secondo comma dell'art. 936 del Codice	

Civile, ovvero di farle rimuovere a cura e spese del Concessionario.

2. Il valore dei miglioramenti non può compensare gli eventuali deterioramenti anche se questi si siano verificati senza colpa del Concessionario. Il Concessionario è obbligato a dare tempestiva comunicazione, e comunque non oltre 3 (tre) giorni, al Comune di ogni eventuale danno riscontrato che richieda un intervento di straordinaria manutenzione. La mancata comunicazione di eventuali danni o difetti entro i termini sopra espressi comporterà per il Comune il declino di ogni responsabilità o obbligo d'intervento.

ART. 11

ASSICURAZIONI – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile.

2. Il Concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il Concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.

3. A copertura dei rischi del servizio il Concessionario ha stipulato la seguente polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti:

“ _____ con un
massimale assicurato per sinistro di _____ avente prima

	scadenza _____.	Il Concessionario è tenuto a mantenere attiva la
	polizza di cui trattasi fino alla scadenza della presente convenzione	
	(_____)	e dovrà a tal fine inviare al Comune la relativa quietanza di
	pagamento di premio.	
	4. Contestualmente alla firma della presente convenzione, il Concessionario	
	dovrà esibire e depositare agli atti del Comune deposito cauzionale, di Euro	
	1.000,00, costituito anche con polizza fideiussoria assicurativa o bancaria,	
	quale garanzia dei danni alla struttura ed alle attrezzature in dotazione.	
	5. Non è richiesto il versamento di alcun canone pertanto la concessione in	
	oggetto è da intendersi a titolo gratuito.	
	ART. 12	
	MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	
	NELL'USO DEGLI IMPIANTI	
	1. Il Concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio	
	comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno.	
	L'Amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.	
	2. Il Concessionario può usare gli impianti per effettuarvi le attività di seguito	
	riportate:	
	a. attività sportiva (allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni...)	
	compatibile con la destinazione d'uso e con le caratteristiche della	
	struttura nello stato di fatto in cui si trova e tale da non arrecare danno	
	alla struttura stessa ed ai soggetti ivi presenti;	
	b. ogni altro tipo di attività di carattere sociale, culturale, educativa,	

	ricreativa e compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al	
	precedente articolo 2. Tali attività devono sempre essere rivolte a	
	soddisfare interessi generali della collettività.	
	3. Il Concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento	
	riferibili all’uso dell’impianto, fatto salvo il principio secondo cui la	
	concessione d’uso non consente l’utilizzo a scopo di lucro:	
	a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a manifestazioni	
	inerenti la pratica sportiva;	
	b. sponsorizzazione di iniziative sportive;	
	c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all’interno e all’esterno	
	degli impianti in concessione;	
	d. contributi pubblici e privati;	
	e. quote associative e di iscrizione a corsi e ad attività sportive;	
	f. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti	
	pubblici e privati.	
	4. Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento	
	economico dell’impianto devono essere rendicontate dettagliatamente dal	
	Concessionario e devono essere integralmente utilizzate solo ed	
	esclusivamente a beneficio dell’impianto stesso attraverso l’acquisto di	
	attrezzature mobili e per lo sport, per spese di manutenzione ordinaria	
	ovvero, per spese di manutenzione straordinaria nel caso di accordo con il	
	Comune nonché e per i rimborsi spese che la Società riconosce agli addetti	
	della stessa che collaborano con la stessa nella gestione dell’impianto o che	

	partecipano all'attività sportiva.	
	5. In nessun modo il Concessionario può essere retribuito, né in forma diretta	
	né in forma indiretta.	
	ART. 13	
	SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	
	1. Come previsto al Punto 14.4 della delibera del CONI n. 1379 del 25 giugno	
	2008, in concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la	
	somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario dovrà	
	munirsi delle prescritte autorizzazioni, ove necessario.	
	2. L'uso di questi spazi non deve mai interferire con quello delle attività	
	principali. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico è	
	ammessa a sensi della normativa vigente in materia.	
	ART. 14	
	VERIFICHE	
	1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate	
	secondo specifiche esigenze del momento, orientate in particolare a	
	verificare lo stato di manutenzione degli impianti;	
	2. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su	
	temi, problemi o questioni autonomamente individuati.	
	3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'Amministrazione	
	Comunale.	
	ART. 15	
	INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO	

	1. Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o	
	condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio	
	inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale	
	termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario.	
	Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto	
	all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il Comune potrà	
	ordinare al Concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti,	
	facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 c.c. nei	
	casi seguenti:	
	a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di	
	comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non	
	imputabili al Concessionario;	
	b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che	
	formano oggetto della presente convenzione;	
	c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del	
	Concessionario.	
	2. Il Comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla	
	cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso	
	all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti	
	dell'inadempimento del Concessionario.	
	3. È fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di	
	pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal	
	responsabile del servizio al Concessionario previa motivata delibera della	

giunta comunale.

ART. 16

CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente individuato nel Tribunale di Udine.

ART. 17

SPESE E DOCUMENTAZIONE

1. Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del Concessionario.

2. Ai sensi dell'art. 27-bis tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto trattandosi di atto posto in essere da società/associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata e federazione sportiva nazionale senza fini di lucro riconosciuta dal CONI.

3. L'imposta di registro è assolta in misura fissa pari ad Euro 200,00.

4. Il Concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:

a) statuto dell'associazione;

b) elenco dei soci e del consiglio direttivo;

c) numero degli iscritti per anno di nascita;

d) polizze assicurative previste dalla convenzione;

e) garanzie eventualmente previste nell'atto di affidamento.

ART. 18

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione
si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di San Giorgio di Nogaro, Il Responsabile dell'Area

Per il Concessionario

Il Legale Rappresentante